

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2024, n. 266.

L.R. 6 marzo 2023, n. 1 in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Articolo 23, comma 2: determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: "**L.R. 6 marzo 2023, n. 1 in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Articolo 23, comma 2: determinazioni.**" e la conseguente proposta dell'Assessore Roberto Morroni;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di prendere atto, in riferimento a quanto disposto dall'art. 23 comma 2 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1, che l'ultimo valore dell'indice ISTAT da prendere a riferimento è quello dell'anno 2023, e che l'anno in cui è stato fissato l'ultimo aggiornamento del canone ai sensi del primo periodo del medesimo comma, con valore pari a quarantadue euro, è ugualmente l'anno 2023;

2) di stabilire pertanto che la componente fissa del canone di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche per l'anno 2024 è pari a quarantadue euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione.

3) di disporre altresì la pubblicazione della presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e sul sito web istituzionale.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell'assessore Morroni)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **L.R. 6 marzo 2023, n. 1 in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Articolo 23, comma 2: determinazioni.**

Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*" ha disciplinato all'art. 12 il settore dell'energia idroelettrica.

Con l'art. 11 quater del D.L. n. 135 del 14/12/2018 "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per le Pubbliche Amministrazioni*", convertito con modificazioni dalla legge n. 12 del 11/02/2019, sono state approvate rilevanti modifiche all'art. 12 del D.Lgs. 79/1999 sulla disciplina delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico (quelle afferenti a impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW).

In esito alle modifiche sopra richiamate, le regioni sono state chiamate a legiferare in materia, anche per quanto attiene ai canoni idrici, che devono risultare articolati (art. 12, commi 1-quinquies e 1-septies) in una componente fissa e in una componente variabile, nonché in un canone aggiuntivo che si applica al concessionario uscente per l'esercizio della concessione scaduta in attesa della assegnazione della nuova concessione.

In particolare, il comma 1-septies dell'art. 12 del D.Lgs. 79/1999, introdotto con le modifiche di cui sopra, entrate in vigore dal 13.02.2019, così recita:

“(...). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità.”

Il Ministero competente non ha emanato il decreto previsto per la fissazione del canone e quindi le regioni possono determinarlo, tenendo conto del valore minimo della componente fissa stabilito nel corso del 2019 in 30 euro, a seguito delle modifiche al D.Lgs 79/1999 operate dalla legge n. 12 del 11/02/2019, di conversione (con modifiche) del D.L. n. 135 del 14/12/2018.

La Regione Umbria ha legiferato in materia con legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 *“Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)”*, pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al «Bollettino Ufficiale» Regione Umbria - Serie Generale - n. 13 dell'8 marzo 2023, entrata in vigore il 9 marzo 2023, provvedendo anche alla determinazione della componente fissa del canone idrico, fissandola in quarantadue euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione; i commi 1 e 2 dell'art. 23 della citata legge regionale n. 1/2023 così recitano:

“1. In applicazione dell'articolo 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 79/1999, a decorrere dall'anno 2023, i titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono alla Regione un canone per l'utilizzo della forza motrice conseguibile con le acque oggetto della grande derivazione idroelettrica che è articolato in una componente fissa e in una componente variabile, determinato ai sensi del presente articolo.

*2. In coerenza con l'articolo 12, comma 1-septies, del d.lgs. 79/1999 la componente fissa è quantificata in un importo pari a **quarantadue euro** per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione. (...) Tale componente è aggiornata dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dell'industria, per le imprese della produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica. La variazione è calcolata rispetto al valore del canone riferito all'anno in cui è stato applicato l'ultimo aggiornamento della componente fissa del canone.”*

L'adeguamento ISTAT previsto al comma 2, in conformità a quanto disposto all'articolo art. 12, comma 1-quinquies del D.Lgs 79/1999, viene effettuato annualmente, entro il mese di marzo, prendendo a riferimento le variazioni dell'indice ISTAT dell'anno precedente.

Si evidenzia, pertanto, che per l'anno 2024 occorrerebbe fare riferimento alle variazioni, rispetto al 2022, dell'indice ISTAT dell'anno 2023, che coincide, per la Regione Umbria, con l'anno in cui è stato fissato con la citata legge regionale n. 1 del 06/03/2023 l'ultimo aggiornamento del canone al valore di quarantadue euro.

Alla luce di quanto sopra esposto, il valore di quarantadue euro a chilowattora risulta applicabile anche all'anno 2024, senza necessità di operare ulteriori adeguamenti.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)